

Serie Ordinaria n. 29 - Martedì 18 luglio 2017

## D.G. Agricoltura

**D.d.s. 13 luglio 2017 - n. 8550**  
**Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia.**  
**Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale leader», Operazione 19.3.01 «Cooperazione dei GAL». Approvazione del documento «Indirizzi e procedure amministrative per la definizione dei progetti»**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE  
E SVILUPPO DELL'APPROCCIO LEADER

Visti i regolamenti:

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 1308/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Preso atto che la Giunta regionale con deliberazione n. X/3895 del 24 luglio 2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia;

Preso atto altresì che in data 31 luglio 2015 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione avente per oggetto «Approvazione dello schema di disposizioni attuative relativo alla Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader (CLLD) - Sviluppo locale di tipo partecipativo del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia», con la quale si dà mandato alle competenti strutture tecniche della Giunta Regionale di stabilire i termini di presentazione delle domande;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6547 del 31 luglio 2015 «Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader. Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande»;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 7509 del 29 luglio 2016 (pubblicato sul BURL n. 31 del 2 agosto 2016) «Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader. Approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale (PSL)»;

Considerato che saranno finanziati i PSL delle società che si saranno costituite nei tempi e termini stabiliti dal paragrafo 10 delle disposizioni attuative approvate con il sopracitato decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6547 del 31 luglio 2015;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 10967 del 3 novembre 2016 (pubblicato sul BURL n. 44 del 4 novembre 2016) «Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Misura 19 - «Sostegno allo sviluppo locale leader». Esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate «Gruppo di azione locale (GAL)» e conseguenti determinazioni di cui al decreto n. 7509 del 29 luglio 2016»;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 7034 del 14 giugno 2017 (pubblicato sul BURL n. 25 del 20 giugno 2017) «Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Misura 19 - «Sostegno allo sviluppo locale leader». Esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate «Gruppo di azione locale (GAL)» e determinazioni di cui al decreto n. 10967 del 3 novembre 2016»;

Rilevata la necessità dei beneficiari dell'Operazione 19.3.01 di conoscere, entro i termini stabiliti dal reg. (UE) n. 1305/2013 art.

44, le procedure amministrative per la selezione dei progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionali nonché la distinta delle spese ammissibili per la realizzazione dei progetti;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del documento «Indirizzi e procedure amministrative per la definizione dei progetti» relative alla Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale Leader», Operazione 19.3.01 «Cooperazione dei Gal» del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 7481 del 29 luglio 2016 «Programma Sviluppo Rurale 2014 -2020: Individuazione dei responsabili delle operazioni - Aggiornamento», con il quale è approvato l'elenco aggiornato dei Dirigenti responsabili delle operazioni del PSR Lombardia 2014 - 2020, tra le quali le operazioni 19.01.01, 19.02.01, 19.03.01 e 19.04.01 riferite alla Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale Leader»;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, successivamente aggiornato con i decreti n. 5571 del 15 giugno 2016, n. 7481 del 29 luglio 2016 e n. 4842 del 3 maggio 2017;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura servizi alle imprese agricole e sviluppo dell'approccio leader individuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 5227 del 31 maggio 2016,

DECRETA

1. di approvare il documento «Indirizzi e procedure amministrative per la definizione dei progetti» relativo all'Operazione 19.3.01 «Cooperazione dei Gal» del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito <http://www.ue.regione.lombardia.it>;

3. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2012.

Il dirigente  
Roberto Daffonchio

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_



**PSR**  
2014 2020  
LOMBARDIA  
L'INNOVAZIONE  
METTERADICI



**Regione  
Lombardia**

## **MISURA 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER"**

### **OPERAZIONE 19.3.01 "Cooperazione dei GAL."**

#### **INDIRIZZI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LA DEFINIZIONE DEI PROGETTI**

1. FINALITA' E OBIETTIVI
2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE
3. SOGGETTI BENEFICIARI
4. TIPOLOGIA DEI PROGETTI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
5. PARTENARIATO
6. CAPOFILA DEL PROGETTO
7. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
8. COSA VIENE FINANZIATO
9. DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI
10. DOTAZIONE FINANZIARIA
11. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

#### **1. FINALITA' E OBIETTIVI**

---

Il documento individua le linee di indirizzo e le procedure amministrative per l'emanazione delle "Disposizioni attuative per la presentazione delle domande" (di seguito "Disposizioni attuative") che saranno pubblicate indicativamente dal 15/1/2018.

La cooperazione tra i GAL intende rafforzare la capacità, sia progettuale che gestionale, dei partenariati locali, attraverso la realizzazione di progetti che valorizzano gli aspetti e i temi locali che più si addicono ad una dimensione interterritoriale e transnazionale.

L'obiettivo del progetto di cooperazione deve essere perseguito attraverso interventi che prevedono la realizzazione di un'azione comune e di specifiche azioni locali realizzate dai singoli partner sul loro territorio. Le attività devono essere legate ad obiettivi pertinenti con la strategia promossa dai Piani di Sviluppo locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) che partecipano al progetto di cooperazione.

L'Operazione finanzia le iniziative dei GAL lombardi che partecipano a progetti di cooperazione interterritoriale e/o transnazionale in qualità di capofila o di partner.

#### **2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE**

---

L'Operazione si applica nei territori dei GAL finanziati a valere sulla Misura 19 del PSR 2014-2020 di Regione Lombardia.

#### **3. SOGGETTI BENEFICIARI**

---

I soggetti beneficiari sono i GAL ammessi a finanziamento per l'attuazione di PSL e regolarmente costituiti entro il termine dell'emanazione delle "Disposizioni attuative" di cui al punto 1, che partecipano ad un progetto di cui al successivo punto 4.

#### **4. TIPOLOGIA DEI PROGETTI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

---

I progetti si distinguono in:

1) progetti di cooperazione interterritoriale, che prevedono:

- la partecipazione di GAL situati nel territorio regionale e/o nazionale o partenariati pubblico-privati ai sensi del comma 2 art. 44, Reg. UE 1305/2013,
- l'individuazione di un GAL capofila,
- la realizzazione di un'azione comune;

2) progetti di cooperazione transnazionale, che prevedono:

- la partecipazione anche di GAL o partenariati pubblico-privati ai sensi del comma 2 art. 44, Reg. UE 1305/2013 di altro Stato, appartenente alla UE,
- l'individuazione di un GAL capofila,
- la realizzazione di un'azione comune.

I progetti per essere ammessi devono prevedere almeno il coinvolgimento di due GAL o partenariati pubblico-privati ai sensi del comma 2 art. 44, Reg. UE 1305/2013.

Tali soggetti sono individuati quali "partner effettivi" del progetto in quanto partecipano alla realizzazione delle attività, gestiscono il budget ad essi assegnato dal Piano finanziario e rispettano gli obblighi previsti a livello dei rispettivi PSR.

#### **5. PARTENARIATO**

---

Oltre a quanto previsto al precedente punto 4, possono essere partner di progetto, altri partner, soggetti pubblici o privati, che partecipano al progetto dando il loro contributo sia in termini finanziari che operativi. In ogni caso questi partner non ricevono contributi.

Tali soggetti sono definiti "partner associati" in quanto non dispongono di finanziamenti specifici ma partecipano alla realizzazione del progetto con risorse finanziarie proprie o in natura (contributi in kind).

#### **6. CAPOFILA DEL PROGETTO**

---

Ciascun progetto di cooperazione deve prevedere la nomina di un capofila attribuibile solo ad un "partner effettivo".

Il capofila, designato di comune accordo tra i partner partecipanti alla cooperazione, ha la responsabilità dell'attuazione del progetto e assicura la circolazione del flusso informativo in tutto il ciclo del progetto a partire dalla fase di selezione dell'iniziativa (approvazione del progetto da parte di tutte le Autorità di Gestione coinvolte) ed è referente unico dell'AdG.

I compiti del capofila sono:

- direzione e coordinamento della fase progettuale;
- direzione della realizzazione del progetto e coordinamento dei contributi di ciascun partner;
- controllo e monitoraggio dei risultati conseguiti e degli aspetti finanziari del progetto;
- verifica del rispetto degli impegni assunti da ciascun partner.

A questi compiti possono essere aggiunte funzioni supplementari in conformità all'Accordo di cooperazione di cui al successivo punto 7.2.

Le spese sostenute per assolvere a tali compiti sono finanziate all'interno del progetto di cooperazione.

Alcune attività, parte del coordinamento, possono essere svolte da altri soggetti del partenariato; le modalità di ripartizione tra i partner e gli eventuali trasferimenti sono regolamentate all'interno dell'Accordo di cooperazione, di cui al successivo punto 7.2.

## **7. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI**

---

I progetti devono essere presentati esclusivamente dal GAL capofila o dal GAL lombardo partner, nel caso il capofila non sia un GAL lombardo.

### **7.1 Fascicolo di progetto**

La proposta di progetto di Cooperazione deve essere presentata utilizzando il "Fascicolo di progetto" che comprende:

1. "Scheda di progetto", che contiene la descrizione del progetto di cooperazione nel suo complesso e gli interventi di competenza dei singoli partner a livello locale.
2. "Allegati alla scheda di progetto": l'Accordo di Cooperazione, di cui al successivo punto 7.2, le schede di ogni partner non GAL con descrizione di compiti, attività e impegno finanziario e le dichiarazioni di conferimento dell'incarico al soggetto delegato a sottoscrivere l'Accordo.

I format della Scheda di progetto, dell'Accordo di Cooperazione e di eventuali ulteriori allegati saranno approvati e resi disponibili unitamente alla approvazione delle "Disposizioni attuative" di cui al punto 1.

### **7.2 Accordo di Cooperazione**

L'Accordo di Cooperazione deve essere sottoscritto da tutti i partner che aderiscono al progetto.

L'Accordo definisce gli obiettivi, le azioni, le risorse finanziarie, gli obblighi dei partner e del capofila, i processi decisionali (es. modalità di votazione per l'adozione di decisioni, creazione di uno steering committee), le condizioni per accettare l'eventuale ingresso o le rinunce dei partner, le procedure di modifica e/o integrazione dell'Accordo, le norme legislative di riferimento e la giurisdizione di competenza in caso di controversia tra le parti.

## **8. COSA VIENE FINANZIATO**

---

Sono ammissibili a finanziamento le spese riferite alla predisposizione e realizzazione dei progetti, esclusivamente per la quota riferita ai GAL lombardi.

### **8.1 Interventi ammissibili**

- A) Spese di pre-sviluppo**, in cui rientrano tutte le spese collegate alla predisposizione e definizione delle azioni del progetto ed alla ricerca dei partner:
- spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti (redazione progetto, ecc.),
  - spese relative alla realizzazione di azioni di comunicazione ed informazione, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori,
  - spese relative all'organizzazione di riunioni e incontri, incluso l'affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, catering, interpretariato e traduzione.
- B) Sostegno ai progetti**, in cui rientrano i costi sostenuti per la realizzazione degli interventi sia per l'azione comune che per l'azione locale:
- spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività del progetto di cooperazione, comprensivo degli oneri sociali,
  - spese relative a riunioni e incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporto locale, affitto locali, catering e noleggio attrezzature,
  - spese per servizi di interpretariato e traduzione,
  - spese relative a studi, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche purché direttamente collegate al progetto e non oggetto di finanziamento sulla tipologia A) Spese di pre-sviluppo,
  - spese relative alla realizzazione delle azioni di informazione e comunicazione (organizzazione di eventi, elaborazione e creazione di siti web, pubblicazioni, stampe, bollettini, newsletter, produzione di materiale informativo, campagne di informazione, cartellonistica, insegne e altro materiale pubblicitario),

- spese per l'organizzazione di visite, scambi di esperienze, educational tour ecc. diretti ad accrescere la conoscenza su un determinato tema e acquisire nuove metodologie da trasferire sul proprio territorio,
- materiale prettamente strumentale alla realizzazione dell'azione comune,
- spese sostenute dal capofila (GAL) per le attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto nel suo complesso,
- spese inerenti l'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR,
- spese generali (dirette e indirette) relative all'organizzazione e l'attuazione delle attività progettuali, incluse le spese segreteria, cancelleria, di monitoraggio, di acquisizione di hardware e software, dei servizi telefonici e telematici, di elettricità, di affitto dei locali e altro, direttamente funzionali alle attività del progetto.

## 8.2 Interventi non ammissibili

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo di seguito si riporta un elenco di spese non ammissibili, quali:

- compensi di organi societari (consiglieri, presidente, amministratore delegato) o associativi,
- compensi ad enti pubblici per ore di lavoro prestate dai propri dipendenti per la realizzazione del progetto,
- interventi oggetto di altri finanziamenti pubblici,
- interventi già avviati alla data di pubblicazione sul BURL del decreto di approvazione del progetto ad esclusione delle "Spese di pre-sviluppo",
- interessi passivi,
- IVA ed altre imposte e tasse.

## 9. DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI

---

Per la categoria di spese A) "Spese di pre-sviluppo", sono ammissibili:

- per i GAL già riconosciuti, le spese sostenute dalla data di approvazione del presente provvedimento fino alla data di presentazione della domanda,
- per eventuali nuovi riconoscimenti di GAL entro la data di emanazione delle "Disposizioni attuative" di cui al punto 1, le spese sono ammissibili a far tempo dalla data di riconoscimento del GAL fino alla data di presentazione della domanda di progetto di cooperazione.

Per la categoria di spese B) "Sostegno ai progetti" sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione sul BURL del decreto di approvazione del progetto.

## 10. DOTAZIONE FINANZIARIA

---

La dotazione finanziaria complessiva dell'Operazione è pari a € 1.700.000,00 di cui:

€ 1.400.000,00 per progetti presentati da GAL lombardi capofila, fino ad esaurimento fondi,

€ 300.000,00 per la partecipazione di GAL lombardi a progetti di altre regioni o stati membri, in qualità di partner, fino ad esaurimento fondi

E' previsto un eventuale spostamento di fondi all'interno della dotazione finanziaria nel caso di mancato utilizzo o di economie accertate.

### 10.1 Tipologia di aiuto

L'aiuto è concesso secondo la tipologia contributo in conto capitale.

### 10.2 Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, è pari al 100%.

### 10.3 Soglia minima e massima di spesa

La spesa minima ammissibile per progetto riferita ai GAL lombardi aderenti è pari a € 40.000,00 di contributo pubblico.

La spesa massima ammissibile per progetto riferita ai GAL lombardi aderenti è pari a € 400.000,00 di contributo pubblico.

Le "Spese di pre-sviluppo del progetto", di cui al paragrafo 8.1, sono ammissibili nel limite massimo del 10% del costo complessivo del progetto, in termini di spesa ammissibile, per la parte di competenza del GAL beneficiario; tali spese sono riconosciute esclusivamente per i progetti ammessi a finanziamento.

#### **11. VALUTAZIONE DEI PROGETTI**

---

A seguito di istruttoria positiva di ammissibilità, i progetti saranno valutati secondo i criteri di valutazione approvati nell'allegato 1 della DGR n. 4283 del 6/11/2015.

Nel documento "Disposizioni attuative per la presentazione delle domande" saranno indicati i punteggi e la soglia minima di ammissibilità.